

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO CIG 71594358A8

**QUESITI E RISPOSTE
al 22 settembre 2017**

Quesito n. 1 del 20.09.2017:

in riferimento alla Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del centro culturale del Comune di Calderara di Reno siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. L'art. 7 lettera 2A del Capitolato si riporta che nel Foyer è presente la predisposizione per l'esercizio di un punto ristoro che il gestore dovrà allestire e condurre durante gli orari di apertura. L'apertura del punto ristoro deve coprire l'intera la fascia oraria riportata all'art. 5 del capitolato oppure può essere flessibile all'interno delle stessa?
2. Sempre in riferimento al punto ristoro si può prevedere un allestimento con distributori automatici di bevande e alimentari oppure tale punto ristoro deve prevedere la presenza di personale?

Risposta:

L'esercizio e la conduzione del punto ristoro è previsto per l'intera fascia oraria di apertura del centro. Tali attività di "esercizio" e "conduzione" non possono essere ricondotte alla mera collocazione di distributori automatici quanto piuttosto alla gestione complessiva dell'attività. Essa è tesa a offrire un servizio al pubblico e ai frequentanti le manifestazioni durante gli orari di apertura del centro. Nell'ambito di quanto consentito dalle norme applicabili spetta al gestore progettare e realizzare le forme di gestione, anche diversificate, che ne garantiscano lo svolgimento in modo rispondente a quanto previsto dal capitolato, nell'ambito delle predisposizioni strutturali previste nella zona piazza coperta e nel foyer.

Per quanto sopra si rimanda:

all'Art 4 SPAZI ATTREZZATURE ARREDI E MATERIALI - punto 1);

all' Art.7 ATTIVITA' DEL GESTORE - lettera 2A) attività di apertura del centro, Piazza Coperta, esercizio di punto ristoro;

all' Art. 9 PERSONALE IMPIEGATO E ATTIVITA' - paragrafo quarto ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO APERTURA E PRESIDIO

all'Art. 15 Art. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PUNTO-RISTORO

Quesito n. 2 del 20.09.2017:

in relazione alla "Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del centro culturale del Comune di Calderara di Reno", CIG 71594358A8, siamo a chiedere se, per il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 8, sezione A), lett. a) del Disciplinare di gara - nella parte in cui richiede per i soggetti di cui al punto 7, lett a) uno "statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata" - possa essere ugualmente soddisfatto in presenza di uno statuto che, pur essendo stato redatto nelle forme della scrittura privata, sia stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Risposta:

Lo statuto redatto in forma di scrittura privata registrato presso l'Agenzia delle Entrate non equivale a statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in quanto la registrazione rende la data certa e computabile riguardo ai terzi ma non conferisce alla scrittura privata l'efficacia di prova legale circa la provenienza/paternità delle dichiarazioni in essa contenute.

Lo statuto in forma di scrittura privata equivale a atto pubblico o scrittura privata autenticata, laddove sia allegato quale parte integrante e sostanziale ad un atto redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata (quale ad esempio, l'atto costitutivo)

Si ritiene altresì opportuno specificare che il disciplinare di gara al punto 11. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE BUSTA "A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", alla pag. 14 , prevede espressamente, alla lett. f) che i soggetti di cui al precedente punto 7, lett. a) debbano inserire nella documentazione amministrativa fotocopia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto (redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata), che comprenda tra gli oggetti sociali la gestione di attività rientranti nell'oggetto della concessione.

Quesito n. 3 del 20.09.2017:

leggendo il capitolato Speciale, Art. 36, "Requisiti di Idoneità professionale", Punto 2, non trovo tra le categorie ammesse le Associazioni culturali (senza fini di lucro) iscritte alla LFA e giuridicamente riconosciute nel registro regionale e agenzia delle entrate.

Vorrei sapere quindi se la nostra associazione può partecipare al Bando.

Risposta:

Il disciplinare di gara prevede:

- (pag. 3) punto 7. **CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE E DIVIETI**

Sono ammessi a presentare offerta:

a) enti e associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali in possesso dei requisiti richiesti e che svolgano attività rientranti nell'oggetto della concessione;

- (pag. 5) punto 8. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

lett. **A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** lett. b)

(laddove previsto dalla normativa di riferimento e dalla natura giuridica del soggetto)

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per attività rientrante nell'oggetto della concessione, o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Il requisito di idoneità professionale relativo alla iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura è richiesto laddove previsto dalla normativa di riferimento e dalla natura giuridica del soggetto concorrente; pertanto tale requisito non deve essere necessariamente posseduto dagli enti e dalle associazioni di promozione sociale.